

REGIONE PIEMONTE BU10 12/03/2026

REGIONE PIEMONTE - COMUNICATO

**Comunicato della Direzione Agricoltura e Cibo, Settore Produzioni agrarie e zootecniche:
Zona Geografica più ampia Piemonte – Testo della proposta di modifica del disciplinare di
produzione dei vini a Denominazione di Origine Controllata Boca.**

Documento allegato

**DISCIPLINARE DI
PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI
ORIGINE**

CONTROLLATA "BOCA"

Approvato con DPR 18.07.69 GU 226 - 05.09.69
Modificato con DM 23.04.08 GU 116 - 19.05.08
Modificato con DM 04.06.2010 GU 145 -
24.06.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 –
20.12.2011
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul
sito ufficiale del Mipaaf
(concernente correzione dei disciplinari) Sezione
Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 07.03.2014 Pubblicato sul
sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

**DISCIPLINARE DI
PRODUZIONE DEI VINI A
DENOMINAZIONE DI
ORIGINE**

CONTROLLATA "BOCA"

Approvato con DPR 18.07.69 GU 226 - 05.09.69
Modificato con DM 23.04.08 GU 116 - 19.05.08
Modificato con DM 04.06.2010 GU 145 -
24.06.2010
Modificato con DM 30.11.2011 G.U. 295 –
20.12.2011
Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 12.07.2013 Pubblicato sul
sito ufficiale del Mipaaf
(concernente correzione dei disciplinari) Sezione
Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP
Modificato con D.M. 07.03.2014 Pubblicato sul
sito ufficiale del Mipaaf
Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP

**Articolo 1
Denominazione e vini**
Omissis

**Articolo 2
Base ampelografica**
Omissis

**Articolo 3
Zona di produzione delle uve**
Omissis

**Articolo 4
Norme per la viticoltura**
Omissis

**Articolo 5
Norme per la vinificazione**
Omissis

**Articolo 6
Caratteristiche al consumo**
Omissis

**Articolo 7
Designazione e presentazione**
1. Nella designazione e presentazione del vino a
denominazione di origine "Boca" in tutte le sue

**Articolo 1
Denominazione e vini**
Omissis

**Articolo 2
Base ampelografica**
Omissis

**Articolo 3
Zona di produzione delle uve**
Omissis

**Articolo 4
Norme per la viticoltura**
Omissis

**Articolo 5
Norme per la vinificazione**
Omissis

**Articolo 6
Caratteristiche al consumo**
Omissis

**Articolo 7
Designazione e presentazione**
1. Nella designazione e presentazione del vino a
denominazione di origine "Boca" in tutte le sue

tipologie è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e idonei a non trarre in inganno il consumatore. Sono altresì consentite le indicazioni facoltative previste dalle norme unionali e nazionali.

2. Nella designazione del vino "Boca" in tutte le sue tipologie, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figurino nell'apposito elenco regionale secondo la normativa vigente.

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOC Boca.

3. Nella designazione e presentazione del vino "Boca" e "Boca" riserva, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Articolo 8
Confezionamento
Omissis

Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
Omissis

tipologie è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste dal presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi extra, fine, naturale, scelto, selezionato, vecchio e similari. E' tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, non aventi significato laudativo e idonei a non trarre in inganno il consumatore. Sono altresì consentite le indicazioni facoltative previste dalle norme unionali e nazionali.

2. Nella designazione del vino "Boca" in tutte le sue tipologie, la denominazione di origine può essere accompagnata dalla menzione «vigna» seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale purché la vinificazione e la conservazione del vino avvengano in recipienti separati e che tale menzione, venga riportata sia nella denuncia delle uve, sia nei registri e nei documenti di accompagnamento e che figurino nell'apposito elenco regionale secondo la normativa vigente.

La menzione "vigna" seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale deve essere riportata in etichetta con caratteri di dimensione inferiore o uguale al 50% del carattere usato per la DOC Boca.

3. Nella designazione e presentazione del vino "Boca" e "Boca" riserva, è obbligatoria l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

4. Nell'etichettatura e presentazione dei vini di cui all'art.1 è consentito l'uso del nome geografico più ampio "Piemonte", ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria.

L'indicazione del nome geografico più ampio "Piemonte" dovrà essere posizionata separatamente e al disotto di tutte le indicazioni relative al nome della denominazione e alle menzioni consentite. Dovrà essere riportata in etichetta in caratteri di dimensioni uguali o inferiori a quelli utilizzati per indicare la denominazione Boca, senza alcun obbligo di uguaglianza per il tipo di carattere e il colore.

Articolo 8
Confezionamento
Omissis

Articolo 9
Legame con l'ambiente geografico
Omissis

Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo <i>Omissis</i>	Articolo 10 Riferimenti alla struttura di controllo <i>Omissis</i>
---	---